



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio
nelle persone dei magistrati:

dr. Maria Cristina Contini Presidente relatore

dr. Olindo Canali Giudice

dr. Enrico Consolandi Giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c.
promosso

da

- elettivamente domiciliato in Legnano, via della Vittoria
n.68 presso lo studio dell'avv. Emiliano Castellani che lo rappresenta e difende
per delega in atti

ricorrente/opponente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 D.L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione
internazionale.

In Fatto

Con ricorso ex artt. 35 D.Lvo 25/2008 depositato il 12 gennaio 2018, notificato
unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero
dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al
Pubblico Ministero in sede, ha adito il Tribunale di Milano -

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il 24 ottobre 2017 e notificato il 15 dicembre 2017.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, mentre la commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8).

Nel termine previsto dal comma 12 dell'art. 35 bis la difesa ricorrente ha provveduto a depositare la nota difensiva/integrativa autorizzata.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Il Giudice, ritenuto non necessario procedere a nuova audizione del richiedente, alla scadenza dei termini di cui all'art. 35 bis commi 6, 7 e 12 ha riferito al Collegio nella camera di consiglio in data 9 maggio 2018.

In diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

Il ricorrente, privo di documenti di identità del Paese di origine dichiarato (Pakistan) ha affermato di avere fatto ingresso irregolare in Italia il 20 marzo 2014 attraverso la frontiera terrestre italo - slovena (Gorizia), provenendo dalla Turchia (ultimo paese non europeo attraversato prima di entrare in Europa nel territorio della Bulgaria).

Quanto ai motivi che l'avevano indotto a espatriare e a chiedere la protezione internazionale nulla ha dichiarato al momento della formalizzazione della domanda.

Sentito dalla Commissione ha dichiarato di essere nato e cresciuto a Barranga (distretto di Bhakkar, provincia di Darya Khan) di appartenere al gruppo etnico punjabi e di essere di religione musulmana deobandi.

Il suo nucleo familiare era composto, oltre che da lui stesso e dai genitori, da tre fratelli.

Il padre era morto, mentre la madre e i fratelli vivevano ancora in Pakistan.

Era andato a scuola per 12 anni, ottenendo il diploma di maturità e poi frequentando due anni di college militare.

Nel 2010 si era sposato, contro la volontà della famiglia, con una donna di Rawalkoot.

Aveva fatto il servizio militare e lavorato nell'esercito (fino alla partenza) nel settore della comunicazione: *“gestivo tutta la comunicazione dei militari. Ho lavorato su tutti i settori in questo campo , ad esempio DAF, Jimar, Raike, vuol dire controllare la posizione da cui stanno arrivando le comunicazioni, poi gestivo anche la direzione di un soldato dove si trovava”*.

Nel 2008 si era sposato dal villaggio (vicino alla città di Dullewalla) e si era sistemato a Bimbar, nel comando militare Samani (nel Kashmir).

Nel 2009 era stato trasferito a Muzafarabad, nel *“settore 61 SCO – settore speciale della comunicazione ...”*.

Dal 2009 al 2011 aveva lavorato a Rawalkot, es era stato poi spostato a Rawalpindi. In questo periodo era stato a Quetta e anche *“in una zona di operazione Upar Deer Loyar Deer”*.

A fine 2013 era stato trasferito a Khaar Bajor dove aveva vissuto per circa 5 mesi.

Era partito dal Pakistan nel 2014 dopo un mese di ferie durante il quale aveva raggiunto la moglie.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto a espatriare ha dichiarato che nell'ambito del suo lavoro aveva segnalato in più occasioni, con appositi report, le iniziative che intendevano assumere i terroristi che operavano in una certa zona contro i militari dell'esercito.

Nonostante queste segnalazioni, i suoi superiori, che riteneva collusi (quantomeno alcuni di loro) con i terroristi, non utilizzavano i suoi report e così mettevano a repentaglio consapevolmente la vita dei militari. Era infatti accaduto che nel 2012 fossero stati *“sgozzati”* 12 militari a Upar Deer: *“avevo iniziato la questo lavoro per la difesa della mia nazione e volevo continuare a farlo. Quando alla fine ho visto che nessuno mi ascoltava, che non avevo i miei diritti e che i colonnelli proteggevano altri colonnelli, ho lasciato il mio lavoro. Non ho neanche avvisato che sarei andato via, sono fuggito durante le ferie”*.

Ha infatti spiegato di essere stato in comunicazione con questi 12 militari, e di avere fatto presente che *“stava per accadere qualche atto di terrorismo perché erano stati scambiati dei messaggi ... avevo sentito degli scambi di informazioni tra terroristi”*.

In realtà la sua informazione era stata ignorata e i militari erano stati mandati nella *“zona alla frontiera Laddha al confine con l’Afghanistan, 500 terroristi avevano attaccato i militari. Sono rimasto in comunicazione con questi giovani fino alle 18 di sera dopo di che la comunicazione era staccata. Avevo avvisato al mio superiore, però ho trovato i walkie talkie muti. Alle 20 di notte avevano chiamato il mio HQ e avevo avvisato che era partito un gruppo e non erano rientrati. L’HQ ha mandato l’elisoccorso e hanno visto che tutti i superiori stavano dormendo e non*

hanno trovato le teste dei militari ma solo i corpi. Avevo preparato un report scrivendo i nomi di tutti i superiori che avevo avvisato e non avevano fatto nulla. Per questo mi avevano mandato a Tiemergara e mi hanno torturato per 12 giorni. Perché avevo svelato il segreto che i militari erano stati uccisi per colpa loro, perché ero senior in questo settore della comunicazione”.

A specifica domanda ha dichiarato che non era impossibile mandare un elicottero di notte *“c’erano tipo delle torce potenti per osservare la zona. Non è che un elicottero parte e non è attrezzato di luci ...”.*

Dalla sua segnalazione era effettivamente scaturita un’indagine interna e il ricorrente si era dovuto recare a Timerga, dove era stato interrogato e trattenuto per 12 giorni.

Alla fine era stato presentato un report e il ricorrente era stato “assolto” da qualsiasi addebito in relazione a questo episodio.

Negli anni successivi, tornato a Rawalpindi, aveva avuto diversi disturbi “mentali” legati a quanto era accaduto ai 12 militari che conosceva: *“durante quell’anno mentre lavoravo non mi mandavano per il lavoro notturno perché quando lavoravo anche se ero seduto sulla sedia pensavo ad altre cose e cadevo dalla sedia, allora mi facevano lavorare alla presenza di altri colleghi, lavoravo solo 4 – 5 ore ... mentre mi sedevo avevo la sensazione che la mia parte di corpo destra non funzionava. Perdevo l’equilibrio e cadevo per terra”.*

All’epoca dell’intervista tale situazione era migliorata: *“grazie a dio sono musulmano, ho una fede potente. Ho pregato dio e ora sto meglio, Sto riuscendo a cancellare le memorie brutte”.*

Quanto ai rapporti con i superiori ha dichiarato: *“alzavo la voce sulla verità e loro sempre mi prendevano in giro e cercavano scuse per disturbarmi. Avevo scritto una richiesta a un colonnello per raccontare del loro comportamento e avevo detto che non potevo lavorare più”.*

Ha quindi spiegato che non sarebbe stato possibile per lui cambiare lavoro: *“avevo fatto una richiesta scritta ma mi hanno insultato per 4 giorni e poi ha rigettato la richiesta. Non esiste questa cosa che puoi smettere. Avevo imparato questo mestiere e lo svolgevo con profondità del mio cuore per la mia nazione”.*

Pertanto aveva deciso semplicemente di abbandonare il suo lavoro espatriando. Tuttavia questa decisione lo esponeva, attualmente, alla legge militare “Kot Marshal” che per questo reato (la diserzione) prevedeva la pena dell’ergastolo.

Infatti nel suo caso avrebbe dovuto ancora svolgere 18 anni, essendosi arruolato nel 2004.

Aveva notizia di essere stato cercato nel luogo dove si era stabilito con la moglie (fatti accaduti nel 2014) che era stata aggredita e picchiata proprio con lo scopo

di sapere dove il ricorrente fosse finito: *“hanno torturato mia moglie e le hanno chiesto dove mi trovavo e lei ha detto che ero in Turchia...”*.

La madre gli aveva riferito che lo cercavano anche a casa *“persone in borghese”*.

Richiesto di spiegare il suo esatto ruolo ha dichiarato: *“ero nell’unità IEWBN in Rawalpindi. Facevo parte dell’Unità Signals delle truppe terrestri. Il lavoro di questo settore è quello di comunicare a tutte le autorità .. lavoravo su una cabina telefonica, gestivo le chiamate. Se il mio superiore voleva chiamare anche a casa sua io per esempio gli davo la linea. Poi facevo DAL – direction Founder - ... rintracciavo la chiamata da dove partire. Ogni chiamata che era contro lo stato pakistano, Nel nostro paese ci sono tantissime religioni e tutte parlano contro l’altra religione .. registravo la voce, scrivevo la destinazione e la distanza e scrivevo su un libro che avevo. Poi urgentemente facevo un fax al mio superiore”*.

Nell’episodio del 2012 aveva *“registrato tantissimi discorsi via chiamata di istigazione. I terroristi avevano un sistema per cui puntavano sulle nostre truppe militari e sui gruppi religiosi e facevano attacchi alle moschee, bazar e premeditavano attacchi via telefono”*.

Il giorno dell’attacco aveva intercettato un’informazione secondo cui *“stavano arrivando degli agnelli – avevano un codice – e avevo registrato la chiamata e fatta ascoltare al mio superiore. Avevo spiegato longitudine e latitudine di dove partiva e gliel’avevo spiegata. Nonostante questo non hanno fatto nulla. Non sapevo le lingue ma avevo un traduttore che mi spiegava cosa dicevano”*.

Secondo il ricorrente qualche suo superiore era colluso con i terroristi che lo pagavano.

Dopo questa vicenda era stato trasferito in diversi posti (fatto che veniva percepito dall’interessato come una ritorsione) *“mi insultavano, non mi davano le ferie in tempo etc...”*.

Con riferimento, infine, ai rischi connessi a un eventuale rimpatrio ha dichiarato: *“non voglio ritornare in Pakistan. Se rientro, per esempio appena arrivo all’aeroporto, mi cattureranno. Non mi lasceranno neanche due minuti di libertà”*.

Dunque il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione la sua condizione di cittadino Pakistano, arruolato volontariamente nell’esercito, che aveva disertato, ossia lasciato il suo incarico senza ottenere licenza, e che temeva quindi di essere esposto alle sanzioni conseguenti a una simile decisione.

La difesa chiede, in via preliminare, che sia fissata udienza per sentire personalmente il ricorrente in quanto *“l’impugnazione di fonda su elementi, quali i rischi corsi da cittadini pakistani – nel caso in oggetto il ricorrente è stato costretto ad abbandonare l’esercito, così violando la legge vigente, per sottrarsi alle violenze subite per aver denunciato la collusione di esponenti dell’esercito con i locali gruppi*

terroristici” ed il clima di violenza e di diffusa pericolosità in atto in Pakistan, che non sono stati dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado e che quindi meritano un approfondimento da parte dell’Autorità Giudiziaria”.

Si deve però rilevare che la vicenda personale del ricorrente è stata ripresa nel ricorso negli esatti termini che risultano dal verbale di audizione (v. pagine da 1 a 3 del ricorso) sicché non si può dire che siano stati allegati fatti nuovi sulla cui acquisizione è necessaria la cooperazione del richiedente.

Quanto, invece, alla situazione generale del Paese e sui rischi di chi si trova nella situazione descritta dal sig. MUHAMMAD è il giudice, in ossequio al dovere di cooperazione, a ricercare le pertinenti informazioni per la verifica e il riscontro di quanto allegato dall’interessato, la cui audizione, in ordine alla ricerca di tali fonti, non è senz’altro necessaria.

Si richiama sul punto il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l’autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ...”*.

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Seconda Sezione) 26 luglio 2017 nella causa C-348/16, sull’esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva “procedure” e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

Nel caso di specie, l’obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell’intera procedura d’esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell’articolo 14 della direttiva citata.

43 *A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.*

44 *Ne consegue che, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all’audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc contemplato all’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può*

decidere di non procedere all'audizione del richiedente nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un'udienza risponde all'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.

Sulla valutazione di credibilità si osserva quanto segue.

Come ribadito dalla Suprema Corte, "la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)" (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

Non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino Pakistano e provenga dalla zona di Rawalkoor, dove aveva vissuto con la moglie e dove era insediata la famiglia della donna.

E' quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

Il sig. MUHAMMAD ha dichiarato di avere lavorato nell'esercito come volontario e di avere abbandonato il suo incarico, senza ottenere licenza, a causa di un "incidente" che era accaduto nel 2012 nel quale erano morti diversi militari che conosceva.

Il suo incarico infatti consisteva nella gestione delle comunicazioni e nello svolgimento di attività di intercettazione, oltre che di tenere costantemente i contatti con i gruppi in missione.

Quanto alla appartenenza del ricorrente alle forze armate, comprovata anche dalla produzione di un tesserino di identità, neppure la C.T. ha sollevato dubbi, avendo invece dubitato nel complesso della vicenda narrata e in particolare del ruolo da lui svolto nell'esercito.

Osserva il Collegio che dalla motivazione della C.T. non emerge con chiarezza la ragione per la quale non sia stato ritenuto credibile che il ricorrente si occupasse, come da lui dichiarato, di comunicazioni telefoniche.

Ad avviso del Tribunale le sue dichiarazioni sul punto non possono essere valutate come prive del requisito della sufficiente specificità.

Come emerge dall'intervista, infatti, il sig. MUHAMMAD è stato in grado di fornire molti particolari della sua attività e di descrivere in modo che appare sufficientemente dettagliato il lavoro che aveva svolto in diversi luoghi del Paese e sotto questo profilo non sono state segnalate significative inconsistenze o contrarietà di quanto narrato con rilevanti informazioni sul Paese di origine.

I fatti che avevano dato origine alla sua decisione di lasciare il Paese erano avvenuti nel 2012 ed erano consistiti nella mancata considerazione, da parte dei suoi superiori, di alcune segnalazioni di comunicazioni sospette che il ricorrente aveva inoltrato e che facevano pensare a un possibile attacco contro i militari che operavano in una certa zona e che era poi effettivamente avvenuto, portando alla morte e alla decapitazione di 12 soldati, alcuni dei quali il ricorrente conosceva bene.

All'epoca il sig. MUHAMMAD si trovava in Waziristan e i seguenti documenti confermano che in quel periodo erano stati registrati diversi attacchi contro truppe militari, da parte dei fondamentalisti:

United States Department of State, 2013 Country Reports on Human Rights Practices - Pakistan, 27 February 2014, available at: <http://www.refworld.org/docid/53284a8e21.html>

Radio Free Europe/Radio Liberty, Pakistan: At least 9 soldiers killed in south Waziristan attack, 29 August 2012, available at: <http://www.refworld.org/docid/5040b0252.html>

Radio Free Europe/Radio Liberty, Pakistan: Militants behead two soldiers, 7 May 2012, available at: <http://www.refworld.org/docid/4fab718628.html>

Da questo fatto, che viene ritenuto sostanzialmente credibile, era scaturita un'inchiesta interna che aveva coinvolto anche il sig. MUHAMMAD, proprio perché aveva inviato un'informativa che poi non era stata ritenuta meritevole di attenzione.

Si osserva che la C.T. ha ritenuto non credibile questo episodio (ossia l'imboscata a danno del gruppo di militari) a causa di un particolare, riferito dal ricorrente, ossia l'invio da parte dell'esercito, di un elicottero, verso le 20 di sera, per cercare di rintracciare la truppa di cui si erano persi i contatti.

E' stato infatti rilevato che non era credibile che un elicottero si alzasse in volo di notte.

Pare al Collegio che la valutazione di credibilità non sia stata condotta in modo corretto e conforme all'art. 3 del "decreto procedure" in quanto è stato attribuito

a un solo particolare il ruolo decisivo nel far ritenere non credibile un racconto ben più complesso e ricco di particolari descritti dall'interessato.

Il ricorrente ha anche dato una sua spiegazione del perché fosse stato inviato, nonostante l'ora notturna, un elicottero e ha detto che erano state prese le opportune precauzioni.

Trattandosi di mezzi militari non è da escludere che i velivoli potessero essere utilizzati, in casi eccezionali, in condizioni di particolare difficoltà.

Tuttavia resta il fatto che si tratta di un particolare non decisivo nell'economia di un episodio nel complesso plausibile, tenuto conto del contesto narrato.

Anche il racconto dell'inchiesta e degli interrogatori subiti a Timergara appaiono sufficientemente dettagliati, così come è ragionevole che tale indagine interna fosse stata fatta, potendovi essere il sospetto (in sostanza quello espresso dal ricorrente) che all'interno delle forze armate vi fosse qualcuno collegato con i terroristi.

La C.T. ha rilevato che anche questa parte del racconto doveva considerarsi poco credibile in quanto, dopo la chiusura dell'inchiesta, con l'assoluzione del ricorrente, egli avrebbe lavorato ancora per altri due anni senza subire nessuna conseguenza.

Si deve però osservare che il sig. MUHAMMAD ha dichiarato di essere stato, da quel momento, discriminato anche sul lavoro proprio per essersi messo contro i suoi superiori.

Su questo punto si deve rilevare che il ricorrente ha anche molto bene spiegato di avere attraversato, dopo i fatti del 2012, un periodo di forte difficoltà "mentale" essendo rimasto profondamente scosso dalla morte violenta di persone che conosceva e che aveva tentato di proteggere.

Dal complesso del racconto si evince quindi che, tenuto conto delle grandi difficoltà per lui di lavorare come prima e di essere affidabile come in passato, era stato messo dai suoi superiori in una condizione lavorativa che poteva anche essere percepita dall'interessato come discriminante e finalizzata a estrometterlo e a eliminarlo, ma che può anche essere spiegata con la volontà di controllare la sua reale capacità di lavorare.

Il sig. MUHAMMAD aveva infatti manifestato la necessità di interrompere, almeno per qualche tempo, l'attività lavorativa (ha esposto le ragioni per le quali, dopo la morte del gruppo di militari aveva affrontato un periodo di forte stress) senza tuttavia riuscire a conseguire una licenza e, pertanto, aveva preso la decisione di lasciare semplicemente il lavoro e il Paese.

E' effettivamente poco credibile, invece, che una volta che il sig. MUHAMMAD non si era più presentato al lavoro, l'esercito lo abbia fatto cercare accanendosi con metodi violenti contro la moglie.

Infatti il ricorrente, pur potendo essere considerato un "disertore", era pur sempre un soldato semplice.

In conclusione ritiene il Collegio che il racconto sia nel complesso credibile credibile, sia con riferimento all'appartenenza del ricorrente all'esercito, sia nel suo personale coinvolgimento nella vicenda, accaduta nel 2012, e da lui descritta, così come è credibile che questo fatto lo abbia posto in una condizione psicologica di particolare difficoltà nel periodo successivo ai fatti, compromettendone anche la capacità di lavorare come in passato.

Le inconsistenze rilevate, in quanto marginali rispetto a un quadro complessivamente attendibile, consentono l'applicazione del beneficio del dubbio

Si ritengono, quindi, sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, mentre non può essere riconosciuto lo status di rifugiato.

Infatti per il riconoscimento dello **status di rifugiato** è necessario, secondo il D.lgs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire :

atti persecutori come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7);

da parte dei soggetti indicati dall'art. 5: Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione;

per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8.

Il ricorrente esprime il timore di essere perseguito sia per avere segnalato le omissioni dei propri superiori che potevano farne sospettare la connivenza con gruppi terroristici che nel 2012 operavano nella zona del Waziristan, sia per avere disertato, essendo lui un militare di ruolo nell'esercito.

E' allora evidente che le azioni volte a reprimere i comportamenti "non conformi" del ricorrente da parte dei suoi superiori, a prescindere da ogni valutazione sulla loro legittimità sostanziale, non possono essere ricollegate a uno dei motivi di cui all'art.8, essendo invece espressione di un legittimo potere sanzionatorio che spetta all'esercito rispetto ai propri sottoposti.

Difetta quindi uno degli elementi costitutivi della fattispecie in esame.

Quanto alla **protezione sussidiaria** è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs n.251/2007.

Con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art.

14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che :

perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un *“rischio effettivo di subire un ... danno” nel caso di rientro nel paese interessato*, i termini *“condanna a morte”* o *“l'esecuzione”*, nonché *“la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente”* devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

E' quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di *“trattamenti inumani o degradanti”* derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Come si è in precedenza rilevato, nel presente caso il richiedente teme di essere sanzionato, in caso di rimpatrio, per avere lasciato l'esercito senza essere congedato e senza alcuna autorizzazione.

La sua condizione lo porrebbe, inoltre, sotto la giurisdizione militare con applicazione della legge marziale.

Ritiene il Collegio che, alla luce dei fatti ritenuti credibili, questo timore sia fondato.

Le informazioni indicano che, in caso di diserzione, un militare dell'esercito pakistano, sottoposto alla giurisdizione della corte marziale, rischia una condanna che può andare da un minimo di 5 anni di reclusione fino alla pena capitale:

Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), Pakistan: COI Compilation, June 2013, available at: <http://www.refworld.org/docid/51c1797b4.html>

Non vi sono elementi per affermare che vi sia un concreto rischio di subire una condanna alla pena di morte, considerate le ragioni della diserzione quali sono emerse dal racconto, oltre che il particolare incarico ricoperto dal ricorrente, che non comportava attività di combattimento, ma attività di supporto e logistica, sia pure di una certa rilevanza, come la gestione delle comunicazioni.

Tuttavia non si può non considerare, con riferimento alla concreta possibilità di difendersi e di accedere a un processo equo, il fatto che il sig. MUHAMMAD sia stato in passato implicato (sebbene poi assolto) in una indagine sui fatti precedentemente esposti, suscitata (anche) da una sua segnalazione.

Questa condizione è idonea a esporlo a uno specifico rischio di subire un processo con un maggiore rischio di non equità, considerata l'esistenza di una pregressa indagine a suo carico e il non improbabile risentimento dei suoi (ex) superiori che in essa furono coinvolti.

Sui poteri delle corti militari e sul rischio di non poter accedere a un processo equo si veda:

Amnesty International, Amnesty International Report 2015/16 - Pakistan, 24 February 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/56d05b2715.html>

Sulle difficili condizioni di detenzione in Pakistan, anche nelle carceri gestite da militari si veda:

United States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Pakistan, 3 March 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58ec89e9f.html>

Ritiene pertanto il Tribunale, considerata la sua particolare vicenda personale e alla luce delle pertinenti informazioni, che il ricorrente rischi, in caso di rimpatrio, di subire un processo non equo per il reato di diserzione, con conseguente condanna a una pena elevata da scontare in condizioni carcerarie che ne potrebbero mettere a rischio la vita e l'integrità fisica.

Sussistono quindi i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Le spese

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta – la quale peraltro, non essendosi costituita, in sostanza non ha contrastato affatto la domanda – andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Si deve dare atto della inammissibilità – allo stato – della domanda di liquidazione del compenso, mancando la prova della ammissione del difensore del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così provvede:

- in riforma del provvedimento emesso il 24 ottobre 2017 e notificato il 15 dicembre 2017 riconosce a la protezione sussidiaria;
- nulla per le spese;

- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 maggio 2018

Il Presidente estensore
Maria Cristina Contini